

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1350 DEL 18/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N.549/2005 CON L'AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA OCULISTICA THIENESE SRL, SEDE DI THIENE. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/08/2025 AL 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1361/25

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con deliberazione n. 1813 del 27/10/2023 questa Azienda ha approvato, per il periodo dalla stipula al 31/12/2024, l'accordo di disponibilità con la Società Oculistica Thienese Srl, sede di Thiene;
- con nota agli atti del 19/11/2024, il Direttore Generale ha dato indicazioni per il rinnovo o la stipula di un nuovo accordo in oggetto del presente provvedimento, con durata biennale e definizione della quota annuale a € 10.000,00 + IVA;
- con nota prot. n. 23023 del 11/03/2025, la Società Oculistica Thienese Srl, sede di Thiene, in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Ambulatorio Chirurgico con Sala Chirurgica', ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per il

biennio 2025-2026, accordo necessario per l'autorizzazione;

- a conclusione dell'istruttoria protrattasi a seguito del cambio del rappresentante legale della società Oculistica Thienese Srl, con mail del 14/07/2025, agli atti, il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale e la Direzione Medica dell'Ospedale di Santorso, hanno espresso parere favorevole alla richiesta.

Ritenuto che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/08/2025 al 31/12/2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Oculistica Thienese Srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prevedere un'entrata di € 4.167,00 più IVA, relativa ai mesi di Agosto-Dicembre 2025, e di € 10.000,00 più IVA, relativa all'anno 2026, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 01/08/2025 al 31/12/2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Oculistica Thienese Srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un'entrata di € 14.167,00 + IVA, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico n. AA1090000 "Altri proventi diversi", di cui € 4.167,00 più IVA per l'esercizio 2025 e € 10.000,00 + IVA per l'esercizio 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 PER AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA TRA LA SOCIETÀ OCULISTICA THIENESE Srl E L'AZIENDA ULSS n°7 PEDEMONTANA.	
	TRA	
	l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40,	
	codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, per brevità di seguito denominata Azienda,	
	rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	La Società Oculistica Thienese Srl, con sede legale e operativa in Thiene (VI), via	
	Vanzetti n. 1, C.F. e P. Iva 04404740245, nella persona del legale rappresentante dr.	
	Luca Martini,	
	PREMESSO CHE	
	- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L. vo 30/12/1992	
	n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14/01/1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici	
	ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, la Regione Veneto	
	con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione e accredita-	
	mento istituzionale delle strutture sanitarie e socio –sanitarie;	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle strut-	
	ture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e appro-	
	vato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in materia di	
	autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;	
	- detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che con-	
	cerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche invasive	
	e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito sono state	
	individuate e definite due tipologie di strutture (gli “ambulatori chirurgici” e “gli	
	1	

	ficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata la neces-	
	sita di prolungarne l’osservazione per sopravvenute complicanze che non	
	rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al proprio domi-	
	cilio;	
	che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti dell’at-	
	tività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a carico del	
	Servizio Sanitario Regionale;	
	- con nota prot. n. 23023 del 11/03/2025, la Società Oculistica Thienese Srl, sede	
	di Thiene, in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’attività di ‘Ambulatorio	
	Chirurgico con Sal Chirurgica’, ha chiesto il rinnovo dell’accordo di disponibilità	
	ex D.G.R.V. n. 549/2005 per il biennio 2025-2026, accordo necessario per l’au-	
	torizzazione;	
	- la distanza chilometrica tra il Presidio Ospedaliero di Rete di Santorso	
	dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Sanitaria di chirurgia Oculi-	
	stica Thienese Srl, consente un tempo di percorrenza non superiore a 60 minuti;	
	- la Società Oculistica Thienese Srl è assicurata, per il periodo di durata del pre-	
	sente accordo, per la responsabilità civile verso terzi ed occupati con Axa Assi-	
	curazioni Agenzia Sicuras SRL, Thiene (VI) - Via Trieste 84, con il seguente	
	massimale di € 2.000.000,00 dicasi (due milioni di euro).	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Oggetto e finalità	
	L’Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio Ospe-	
	daliero di Rete di Santorso il paziente della Struttura Sanitaria Oculistica Thienese	
	Srl. (d’ora in poi Struttura Sanitaria), che entro le 48 ore successive all’intervento	
	presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da rendersi necessario il ricovero,	
	3	

	e alla fornitura su richiesta dei farmaci di Classe H.	
	ART. 2 Accoglienza	
	L'accoglienza è attivata entro le 48 ore dall'intervento, su richiesta della Struttura	
	Sanitaria di chirurgia, nei casi sia necessario prolungare l'osservazione per soprav-	
	venute complicanze che non rendono possibile il rientro del paziente a domicilio ov-	
	vero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti subito di ulteriori	
	cure collegate all'intervento entro il medesimo arco temporale di 48 ore.	
	In entrambi i casi la Struttura Sanitaria dovrà farsi carico di organizzare a sue spese	
	il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio medico nella fase	
	di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso nella fase di trasporto	
	al Presidio ospedaliero.	
	In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente	
	potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.	
	Art. 3 Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza	
	Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio restano	
	garantite esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza occorsi entro le 48 ore	
	successive all'intervento.	
	Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a cura	
	della Struttura Sanitaria.	
	Art. 4 Il medico inviante e consenso informato	
	Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio Ospe-	
	daliero per le necessità del caso.	
	La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la docu-	
	mentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente all'intervento,	
	nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito dal paziente, alle	
	4	

	cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa delle quali viene	
	richiesto il ricovero.	
	L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura Sa-	
	nitaria di chirurgia dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto della	
	conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo contenuto.	
	Art. 5 Percorso operativo di accesso	
	L'accesso del paziente della Struttura Sanitaria che ha subito l'intervento chirurgico	
	avviene sempre attraverso l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, la	
	quale applicherà i propri protocolli.	
	Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la con-	
	seguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio Ospedaliero da	
	coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del Pronto Soccorso che	
	ha in carico il paziente.	
	Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura Com-	
	plessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.	
	In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 4, allo scadere dei primi sei mesi di	
	applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere mo-	
	dificato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio, previa	
	comunicazione alla Struttura Sanitaria. Quanto sopra sulla base di una valutazione	
	discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero rendere opportuna la	
	modifica del percorso.	
	Art. 6 - Accesso ai farmaci di classe H	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana consente alla Struttura Sanitaria di accedere, tra-	
	mite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario della Struttura	
	Sanitaria, ai farmaci di classe H inclusi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale	
		5

	(PTA) adottato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana.	
	La Struttura Sanitaria a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:	
	1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;	
	2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	
	3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei dispositi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;	
	4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 26 gradi;	
	La Struttura Sanitaria individua il responsabile del proprio armadio farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .	
	Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di classe H	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell'anestesia e per garantire l'esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata la modulistica e il registro di seguito riportati:	
	- Bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n. 309/1990);	
	- Registro carico e scarico stupefacenti firmato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana;	
	La modulistica e il registro saranno forniti dall'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Sanitaria che dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	Art. 8 Rapporti economici	
	1. La Struttura Sanitaria riconoscerà all'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per la semplice disponibilità all'accoglimento dei pazienti la somma relativa ai mesi di	
		6

	Agosto-Dicembre 2025 di Euro 4.167,00.=, oltre IVA, e la somma relativa	
	all'anno 2026 di Euro 10.000,00.=, oltre IVA, da versarsi al momento della sti-	
	pula del presente accordo.	
	In relazione all'utilizzo effettivo dell'accordo detto importo potrà essere oggetto	
	di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell'Azienda ULSS n°7 Pede-	
	montana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione Veneto.	
	2. La Struttura Sanitaria riconoscerà all'Azienda ULSS n°7 Pedemontana per ogni	
	eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni eventuale presta-	
	zione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario delle presta-	
	zioni specialistiche vigente al momento dell'erogazione.	
	3. L'eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di "solvente in	
	proprio", con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della Struttura	
	Sanitaria, alle tariffe vigenti.	
	4. L'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza semestrale	
	a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei farmaci di	
	classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura Sanitaria.	
	Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale,	
	a fatturare direttamente alla Struttura Sanitaria la fornitura di cui sopra, al costo	
	di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5% per la	
	remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della Regione Veneto	
	prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento all'IVA dovuta per	
	norma.	
	ART. 9 Clausola risolutiva espressa	
	Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico	
	delle parti non sia adempiuta secondo le modalità previste.	
		7

	La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha interesse	
	comunicherà all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., che intende avvalersi della	
	clausola risolutiva espressa.	
	ART. 10 Validità	
	Il presente accordo ha validità dal 01/08/2025 al 31/12/2026.	
	Esso può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della	
	naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r.	
	A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera rac-	
	comandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e rivalutazione	
	dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del carico di lavoro	
	occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.	
	ART. 11 Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scatu-	
	rire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per qualunque con-	
	troversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro	
	di Vicenza.	
	ART. 12 Registrazione ed imposta di bollo.	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
		8

241/1990 e successive modifiche.

Letto confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, li _____

Società

Azienda Sanitaria

Oculistica Thienese Srl

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Luca Martini)

(Dott. Carlo Bramezza)